

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI e FALCUCCI Franca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Provvidenze per il comune di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con legge n. 1280 del 25 novembre 1964, il comune di Roma è stato autorizzato a contrarre mutui per l'esecuzione di opere pubbliche fino alla concorrenza di 150 miliardi di lire.

Detti mutui sono garantiti dallo Stato ed assistiti da contributo, graduato a seconda della natura dell'opera da finanziare, nella misura variabile dall'1 per cento al 5 per cento.

In base all'articolo 5 della citata legge sono stati stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'erogazione dei contributi i seguenti limiti di impegno:

anno 1964, lire 600 milioni;
anno 1965, lire 1.480 milioni;
anno 1966, lire 1.080 milioni;
anno 1967, lire 1.080 milioni;
anno 1968, lire 1.060 milioni;
anno 1969, lire 300 milioni.

Peraltro, in conseguenza della natura delle opere finanziate, i contributi effettivamente erogati dallo Stato nei vari esercizi

sono risultati inferiori ai limiti d'impegno di cui sopra, nonostante che l'Amministrazione comunale abbia contratto tutti i prestiti previsti dalla legge n. 1280 del 1964.

Per l'utilizzo delle suddette economie relative agli anni 1964, 1965 e 1966, il comune di Roma è stato già autorizzato — con legge 21 marzo 1969, n. 99, a contrarre ulteriori mutui fino alla concorrenza di lire 24 miliardi.

Con il disegno di legge oggi proposto s'intende autorizzare il comune di Roma a contrarre nuovi mutui per complessive lire 19 miliardi allo scopo di consentire l'integrale utilizzo dei contributi stanziati nel bilancio statale per gli anni 1967, 1968 e 1969.

Inoltre, con il presente disegno di legge s'intende estendere al comune di Roma i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per la realizzazione delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea « A » delle ferrovie metropolitane di Roma da Osteria del Curato a Termini e piazza Risorgimento.

Con legge 24 dicembre 1959, n. 1145, infatti, il Ministero dei trasporti è stato autorizzato alla concessione di costruzione di

una linea ferroviaria metropolitana in Roma, da Osteria del Curato a Termini e Prati.

Al completamento delle attrezzature della linea, cioè agli impianti di elettrificazione e di segnalazione ed all'approvvigionamento del materiale rotabile (motrici, vetture, eccetera) deve invece provvedere — secondo quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 1145 del 1959 — il concessionario dell'esercizio, vale a dire il comune di Roma.

Considerata la situazione gravemente deficitaria del bilancio capitolino e l'assoluta carenza di cespiti tributari delegabili, indispensabili per garantire l'assunzione del mutuo necessario a fronteggiare la spesa in questione, l'Amministrazione comunale, nel 1969, provvedeva a sollecitare i competenti organi di Governo perchè si facessero promotori di un provvedimento di legge che consentisse al Comune di assumere il mutuo di che trattasi con la malleveria dello Stato.

A seguito di tali sollecitazioni, il Ministero dei trasporti, di concerto con quelli del tesoro, dell'interno e del bilancio, predisponne e faceva approvare dal Parlamento la legge 19 febbraio 1970, n. 82, che prevede per le opere di completamento della linea in questione la possibilità di un concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento ed interessi, al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento della spesa, entro il limite massimo di lire 30 miliardi.

Tuttavia, tale norma, pur richiamandosi per alcune provvidenze alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, non prevedeva espressamente sulle operazioni di mutuo nè la malleveria dello Stato, per la parte eccedente il contributo, nè le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 6 e 8 della citata legge numero 1042.

In considerazione di quanto sopra, l'Amministrazione comunale di Roma provvedeva a

sensibilizzare il Ministero dei trasporti affinché si facesse promotore di un nuovo provvedimento legislativo che prevedesse per le opere di che trattasi la garanzia dello Stato e le agevolazioni fiscali previste dalla suddetta legge.

Tale soluzione, se da un lato, addossava al comune l'onere del reperimento sul proprio bilancio dei mezzi necessari al pagamento della differenza tra le rate del mutuo da assumere ed il contributo statale, dall'altro presentava — considerata l'urgenza — il notevole vantaggio di una più rapida attuabilità.

A seguito di tale interessamento, il Ministero dei trasporti e il Ministero del tesoro, in un primo momento, facevano presente di non ritenere necessaria l'emanazione di apposita norma in quanto si sarebbe potuto estendere — in base ad una interpretazione analogica — l'applicazione della legge numero 1042 del 1969 per la parte riguardante il beneficio della garanzia dello Stato e delle agevolazioni fiscali sugli assumendi mutui da parte del comune di Roma per fronteggiare la spesa di che trattasi.

Senonchè, a seguito di un più attento esame della questione da parte del Ministero del tesoro, si è arrivati alla conclusione di non poter ritenere applicabile, per quanto riguarda la linea « A » della metropolitana di Roma, le norme concernenti la garanzia dello Stato in quanto per detta linea trovano esclusivamente attuazione le particolari provvidenze previste dalla legge n. 82 del 1970.

In relazione a quanto sopra e per evitare un ulteriore pregiudizievole ritardo nell'inizio dei lavori di completamento della linea metropolitana « A », si ritiene necessario — al fine di fugare qualsiasi dubbio al riguardo — prevedere espressamente per la linea in questione i benefici previsti dalla legge n. 1042 del 1969.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 19 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 25 novembre 1964, n. 1280, e 21 marzo 1969, n. 99:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica, e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonché per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non possono superare complessivamente l'importo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, per l'importo di lire 19 miliardi nell'anno 1972; la quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta negli anni successivi.

È fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

Art. 3.

I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno.

Art. 4.

Per le opere finanziate con i prestiti di cui al precedente articolo 1 potrà essere autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dall'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, entro il limite delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo stesso.

Art. 5.

Per la realizzazione delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea « A » della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e piazza Risorgimento, il comune di Roma è autorizzato ad avvalersi, oltre che dei benefici di cui alla legge 19 febbraio 1970, n. 82, anche delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.